



COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
ai sensi dell'art.1 commi 165, 166, 167, 168
della Legge 296/2006.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 23 Aprile 2007.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 23 Maggio 2007 per decorrenza dei termini.

Codognè, li 6 giugno 2007



Il Responsabile del Servizio
(Dr. Alberto Palumbo)

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

**Regolamento Comunale
in materia di tributi locali
ai sensi dell'art. 1 commi 165, 166, 167, 168
della Legge 296/2006.**

Approvato con delibera di C.C. n del

Art 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 165, 166, 167, 168 e 171 della L. 296/2006, disciplina la misura degli interessi, la compensazione di somme a credito con quelle dovute al comune e gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in materia di tributi locali.

Art 2 – Determinazione della misura annua degli interessi

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nella misura del tasso legale.

Il tasso di interesse così fissato trova applicazione per i provvedimenti (avvisi di accertamento e di rimborso) che verranno emessi dalla data di efficacia del presente regolamento.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art 3 – Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali

Gli importi minimi per effettuare il versamento sono fissati nella seguente misura:

- per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - l'importo è pari a € 5,00 (imposta complessivamente dovuta dal contribuente per ciascun periodo d'imposta);
- per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia temporanea che permanente - TOSAP - l'importo è pari a € 2,00;
- per l'imposta di pubblicità l'importo è pari a € 2,00.

I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore o pari ai limiti sopra riportati.

I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero quando il credito dell'Ente risulti pari o inferiore ai limiti sopra riportati.

Art. 5 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 – Disposizioni finali

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.